

studio di consulenza societaria e tributaria

Giuseppe Lippolis

dottore commercialista – revisore legale – consulente tecnico del giudice
componente commissione "tutela e deontologia" dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti
contabili di bari

Bari, 29 novembre 2016

A TUTTI
I CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 04/2016

OGGETTO: FATTURE, INVIO TELEMATICO TRIMESTRALE

Dal 2017 sarà obbligatoria la trasmissione telematica delle fatture emesse e di acquisto registrate, con cadenza periodica.

Con la conversione in legge del decreto fiscale (Dl 193/2016), dal 2017 i soggetti passivi Iva **devono comunicare con cadenza trimestrale** i dati identificativi di se stessi (soggetto che ha emesso la fattura) e del cliente/committente, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell'operazione. Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

Un secondo adempimento che viene introdotto dal prossimo anno riguarda la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi termini e con le stesse modalità delle comunicazioni delle fatture.

La scadenza per la trasmissione delle liquidazioni periodiche è sempre trimestrale, entro il secondo mese successivo (16 settembre per il secondo trimestre) e tale termine ordinario non viene prorogato per il primo trimestre 2017.

I nuovi obblighi di comunicazione telematica delle fatture di acquisto e di vendita, nonché delle liquidazioni periodiche sono accompagnati da nuove sanzioni.

Si precisa che la presente circolare non costituisce "parere pro veritate".

70125 - bari
via A. De Gasperi, 310

e-mail:
gippolis@libero.it

telefono
+390805022566

studio di consulenza societaria e tributaria

Giuseppe Lippolis

dottore commercialista – revisore legale – consulente tecnico del giudice
componente commissione "tutela e deontologia" dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti
contabili di bari

La norma prevede che si applichi la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

Questo significa che i soggetti che omettono la comunicazione trimestrale per più di 500 fatture sono soggetti alla sanzione fissa di 1.000 euro.

Viene stabilita inoltre un' apposita sanzione, variabile da euro 500 a 2.000 euro, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.

Lo Studio è a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.

Fonte: Il Sole24Ore

Cordiali saluti

Studio Lippolis